



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE N. 109/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GIUDIZIO NRG 35374/2019 PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (IVA ANNO 2011) – AUTORIZZAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA AVV. RAFFAELE SCIRE.

Regolarmente convocata per oggi venti del mese di settembre dell'anno duemilaventidue alle ore 19:00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO

SINDACO – PRESIDENTE

MARROCCO SEVERINO

VICE SINDACO

MARROCCO EMILIA

ASSESSORE

MASTROBATTISTA FRANCA

ASSESSORE

PANNOZZO GIULIO

ASSESSORE

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Deliberazione della G.C. 128/2019 e 132/2019 si autorizzava il Sindaco a costituirsi nel Ricorso in Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2506/18/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e si conferiva l'incarico di difesa e rappresentanza processuale del Comune di Lenola all'Avv. Raffaele Scirè, con studio in Latina alla Via Cesare Battisti n. 18;

ATTESO CHE l'art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti:

- integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Visto che le controversie tributarie di cui sopra possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Visto il comma 4 dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 in cui per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge 130/2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

PRESO ATTO CHE per il contenzioso pendente contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo all'IVA ANNO 2011, il Comune è risultato vincitore dei due gradi di giudizio di merito, ma è tuttavia pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione distinto al NRG 35374/2019"

VISTA la nota prot. 7612 del 13.09.2022 dell'Avv. Raffaele Scire' con la quale comunicava l'opportunità offerta dall'art. 5 legge 31 agosto 2022 n. 130, laddove ha previsto la "Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione";

VISTA la nota prot. 8007 del 19.09.2022 dell'Avv. Raffaele Scirè con la quale comunicava che relativamente all'avviso di accertamento n. TKF041100851 IVA ANNO 2021 di € 13.671,59 (interessi aggiornati al 07/11/2016) è possibile procedere alla definizione agevolata versando il 5% dell'imposta di euro 5.913,00 per un totale di € 295,65.

Attesa l'opportunità e l'obiettivo convenienza economica di definire la lite tributaria con il versamento di un importo pari al 5% della sola imposta accertata, senza nulla versare a titolo di sanzioni ed interessi.

DATO ATTO che il controllo di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri e/o visti che lo compongono. VISTO il D.Lg. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale.

A voti unanimi,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di aderire alla definizione agevolata della lite indicata in premessa, incaricando l'Avvocato Raffaele Scirè a richiedere la sospensione del giudizio di legittimità distinto al NRG 35374/2019 e di depositare la relativa domanda con la ricevuta dell'avvenuto versamento.
2. di demandare al Responsabile del servizio l'adozione degli atti consequenziali e conseguenti

Con separata votazione ad esito unanime,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 20 SETTEMBRE 2022

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 876 del Comune il 26 SET 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

26 SET 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 20 SETTEMBRE 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20 SETTEMBRE 2022

IL RESPONSABILE

F.to MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Massimiliano Mastrobattista

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE